



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 58 del 18/03/2021

OGGETTO: Definizione dei criteri generali per l'istituzione e l'aggiornamento del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 13,45 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede Comunale	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Cappadonna Manuela	Assessore		X
Licari Numinato Davide	Assessore	Videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore		x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata;

PREMESSO che, con delibera di G.M. n. 14/2019, sì come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 42/2019 e n. 54/2020, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative e l'attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che l'attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;

CHE, con determinazione del Sindaco n. 6 del 29.01.2021, sono stati conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31.03.2021, con designazione della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I;

ACCERTATA la necessità di adottare apposite misure organizzative finalizzate a monitorare e gestire in modo ancora più efficace il contenzioso, nell'ottica della corretta dotazione dell'accantonamento al fondo rischi, previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, anche alla luce del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e smi, i cui cardini si fondano, segnatamente, sulla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

RILEVATO che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto "*il fondo contenziosi*", il quale, secondo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, viene introdotto come fondo rischi **da accantonare** nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, trattandosi, difatti, di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), per cui non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

RAVVISATO che, in siffatte ipotesi, l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, provvedendo a stanziare nell'esercizio finanziario di competenza le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, il quale dovrà, conseguentemente, essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalle sentenze definitive;

RITENUTO, pertanto, necessario continuare a effettuare una ricognizione del contenzioso pendente, unitamente alla valutazione dell'entità del rischio di soccombenza e del relativo impatto sugli equilibri di bilancio, accantonando congrue risorse;

DATO ATTO che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente e dispone che l'organo di revisione contabile debba provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

VALUTATO, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenziosi e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio, che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che, al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del T.U.E.L. l'Ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e

futuro, ovvero ritardando il riconoscimento dello stesso debito fuori bilancio, esponendo l'Ente a procedure esecutive e maggiori spese;

PRESO ATTO, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Locali, ha avviato, parimenti, una verifica della congruità dell'accantonamento al citato fondo contenzioso, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che, allo stato, il Comune, pur avendo effettuato la ricognizione del contenzioso pendente e i relativi accantonamenti al fondo contenzioso sul risultato di amministrazione e sul bilancio di previsione, non ha però proceduto a effettuare detti accantonamenti mediante utilizzo di criteri generali e i principi contabili di seguito delineati, nonostante il rilevante contenzioso attivo e passivo;

DATO ATTO, altresì, che il P.N.A., fin dall'aggiornamento 2015, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando i Comuni ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di *maladministration* correlati, progettando e implementando specifiche misure di mitigazione del rischio;

VERIFICATA, pertanto, la necessità di dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare secondo criteri predeterminati;

RAVVISATA, a tal fine, anche in un'ottica di prevenzione della corruzione, di determinare, in via preliminare e astratta, i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, anche per consentire all'Organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti, avendo a riferimento parametri predeterminati;

DATO ATTO che il richiamato principio contabile non individua criteri oggettivi per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi;

ATTESO che, anche alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento devono ispirarsi al principio della congruità, inteso nel senso che la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e che lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle prime indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi nazionali e internazionali dettati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, in particolare, al principio n. 31, che definisce l'omologo concetto di passività potenziale, introducendo per ciascuna classe di rischio un coefficiente che, applicato al valore della domanda giudiziaria, restituisce il valore della misura dell'accantonamento;

CONSIDERATO che, in coerenza con la logica del principio di congruità, sono oggetto dell'obbligo di accantonamento solo i contenziosi per i quali il rischio di soccombenza è stimato almeno probabile e non già remoto, ovvero solo possibile e che, in coerenza con la finalità del fondo contenzioso già illustrata, può omettersi l'accantonamento su tutte le cause il cui valore della domanda risulti inferiore a €. 5.000,00, dato che una eventuale condanna al pagamento di somme fino a tale ammontare può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettono l'ordinario assolvimento delle funzioni e attività istituzionali;

PRESO ATTO che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri nel modo che segue:
certi, presenza di sentenza di condanna, sebbene non ancora esecutiva;

probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;

remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

ATTESO che in presenza di **eventi certi** (tra cui sentenze di condanna anche se non passate in giudicato e decreti ingiuntivi non opposti) il Comune non può limitarsi ad accantonare le risorse, ma deve provvedere a stanziarle nel bilancio di previsione finanziario, eventualmente spalmandole nel triennio di riferimento a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018;

CONSIDERATO che, in presenza di **evento remoto**, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui verifica è improbabile;

RITENUTO che, in caso di **passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata (escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio) sulla base di coefficienti correlati a una scala di valori della probabilità, stimata tra un minimo e un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie;

CONSIDERATO che, in caso di **passività possibili**, si deve procedere ad accantonamento solo nell'ipotesi di valore della domanda superiore a €. 50.000,00, applicando coefficienti con valori ricompresi tra un minimo e un massimo, a cavallo della fascia di livello "basso" della probabilità, con il minimo del 10%;

CONSTATATO, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccumbenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare da parte dell'Ufficio di Programmazione Economica a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

a) - rischio *PROBABILE* (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

- **alto** (minimo 80%): almeno il 60% del valore della domanda;
- **medio** (minimo 65%): almeno il 40% del valore della domanda;
- **basso** (minimo 51%): almeno il 30 % del valore della domanda;

b) - rischio *POSSIBILE* (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%)
tra il 10% e il 20 % del valore della domanda;

c) - rischio *REMOTO* (possibilità che si verifichi l'evento massimo 10%)

nessun accantonamento;

CONSIDERATO che l'accantonamento all'apposito fondo contenziosi deve essere effettuato, per i contenziosi incoati entro il 31.12.2020, sul risultato di amministrazione al 31.12.2020, mediante apposita evidenza nella parte accantonata del risultato di amministrazione e, per i contenziosi incoati dall' 1.1.2021 negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 ancora in corso di approvazione, ripartendo l'onere in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario, ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;

RITENUTO che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, inerenti il

Fondo derivante da rischi da contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nello stesso, stabilendo che si procederà ad accantonare le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore a €. 200.000,00;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità contabile reso dal competente Responsabile della Direzione VIII;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

- **1) ISTITUIRE** un unico registro del contenzioso ove annotare in via sistematica i contenziosi pendenti, ivi compresi i ricorsi monitori anche se non opposti e che costituisce strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;

- **2) INCARICARE** il Responsabile dell'Avvocatura comunale di procedere alla definizione del registro di cui al suddetto punto **1)** che dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo già incoato o sopravvenuto, le seguenti informazioni:

data inizio del contenzioso, generalità controparte, valore della causa, generalità dell'eventuale legale di fiducia del Comune, stato della controversia, stima del rischio contenzioso;

- **3) APPROVARE** i seguenti *criteri generali* per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:

- **rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

- probabile alto (minimo 80%);
- probabile medio (minimo 65%);
- probabile basso (minimo 51%);

- **rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%);

- **rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 10%);

- **4) APPROVARE** i seguenti *coefficienti* da applicare, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, che ne darà atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai valori di probabilità/possibilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

rischio PROBABILE

alto : almeno il 51% del valore della domanda;

medio : almeno il 40% del valore della domanda;

basso : almeno il 30 % del valore della domanda;

rischio POSSIBILE

tra il 10% ed il 20 % del valore della domanda;

rischio REMOTO

nessun accantonamento;

- **5) DARE ATTO** che, per i contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00 e, quindi, di basso impatto sull'equilibrio di bilancio, non si procederà a nessun accantonamento al fondo rischi contenzioso;
- **6) STABILIRE** che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente inerenti il Fondo derivate da rischi da contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nello stesso, stabilendo che si procederà ad accantonare le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore ad €. 200.000,00;
- **7) STABILIRE** che, per le controversie con valore indeterminato, convenzionalmente si potrà considerare come valore della causa l'importo di €. 50.000,00, mentre, per le controversie per cui l'Ente ha ritenuto opportuno non costituirsi, valutare la passività ascrivibile alla categoria dell'evento remoto;
- **8) DISPORRE** che, in via di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'Ufficio Legale provveda all'istituzione del registro di cui al punto 1) e provveda ad aggiornare il grado di rischio soccombenza, avviando le interlocuzioni con eventuali professionisti del libero foro, se e in quanto affidatari di difesa legale dell'Ente;
- **9) DISPORRE** che nel disciplinare di incarico con gli Avvocati di fiducia del libero foro deve essere inserita una clausola con la quale il Professionista deve assumere la specifica obbligazione di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico il rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria scienza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione e il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenziosi già in sede di determinazione dell'avanzo presunto;
- **10) TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Responsabile della Direzione VIII - Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e Patrimonio - per gli adempimenti di competenza;
- **11) DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosalia Mazzara

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 18/03/2021</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>F.to Rosalia Mazzara</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Definizione dei criteri generali per l'istituzione e l'aggiornamento del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
il 18/03/2021
con deliberazione n. 58
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
co. 2° della L.R. 44/91:

 SI

Li, 12/03/2021

AVVOCATURA COMUNALE

Il Coordinatore
Avv. Francesco Vasile
F.to Francesco Vasile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 16/03/2021

Il Responsabile della Direzione I
Dott. ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole _____

Data 16/03/2021

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, Il sottoscritto Avv. Francesco Vasile, nella qualità di Coordinatore della locale Avvocatura comunale, propone l'adozione della seguente deliberazione della quale attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, dichiarando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto interessi.

PREMESSO che, con delibera di G.M. n. 14/2019, sì come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 42/2019 e n. 54/2020, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione delle varie Direzioni Organizzative e l'attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che l'attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;

CHE, con determinazione del Sindaco n. 6 del 29.01.2021, sono stati conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31.03.2021, con designazione della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I;

ACCERTATA la necessità di adottare apposite misure organizzative finalizzate a monitorare e gestire in modo ancora più efficace il contenzioso, nell'ottica della corretta dotazione dell'accantonamento al fondo rischi, previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, anche alla luce del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e smi, i cui cardini si fondano, segnatamente, sulla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

RILEVATO che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto "il fondo contenziosi", il quale, secondo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, viene introdotto come fondo rischi **da accantonare** nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, trattandosi, difatti, di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), per cui non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

RAVVISATO che, in siffatte ipotesi, l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, provvedendo a stanziare nell'esercizio finanziario di competenza le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, il quale dovrà, conseguentemente, essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalle sentenze definitive;

RITENUTO, pertanto, necessario continuare a effettuare una ricognizione del contenzioso pendente, unitamente alla valutazione dell'entità del rischio di soccombenza e del relativo impatto sugli equilibri di bilancio, accantonando congrue risorse;

DATO ATTO che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente e dispone che l'organo di revisione contabile debba provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

VALUTATO, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenziosi e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio, che si possono determinare

a seguito degli esiti del giudizio, evitando che, al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del T.U.E.L. l'Ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro, ovvero ritardando il riconoscimento dello stesso debito fuori bilancio, esponendo l'Ente a procedure esecutive e maggiori spese;

PRESO ATTO, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Locali, ha avviato, parimenti, una verifica della congruità dell'accantonamento al citato fondo contenzioso, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che, allo stato, il Comune, pur avendo effettuato la ricognizione del contenzioso pendente e i relativi accantonamenti al fondo contenzioso sul risultato di amministrazione e sul bilancio di previsione, non ha però proceduto a effettuare detti accantonamenti mediante utilizzo di criteri generali e i principi contabili di seguito delineati, nonostante il rilevante contenzioso attivo e passivo;

DATO ATTO, altresì, che il P.N.A., fin dall'aggiornamento 2015, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando i Comuni ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di *maladministration* correlati, progettando e implementando specifiche misure di mitigazione del rischio;

VERIFICATA, pertanto, la necessità di dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare secondo criteri predeterminati;

RAVVISATA, a tal fine, anche in un'ottica di prevenzione della corruzione, di determinare, in via preliminare e astratta, i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, anche per consentire all'Organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti, avendo a riferimento parametri predeterminati;

DATO ATTO che il richiamato principio contabile non individua criteri oggettivi per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi;

ATTESO che, anche alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento devono ispirarsi al principio della congruità, inteso nel senso che la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e che lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle prime indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi nazionali e internazionali dettati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, in particolare, al principio n. 31, che definisce l'omologo concetto di passività potenziale, introducendo per ciascuna classe di rischio un coefficiente che, applicato al valore della domanda giudiziaria, restituisce il valore della misura dell'accantonamento;

CONSIDERATO che, in coerenza con la logica del principio di congruità, sono oggetto dell'obbligo di accantonamento solo i contenziosi per i quali il rischio di soccombenza è stimato almeno probabile e non già remoto, ovvero solo possibile e che, in coerenza con la finalità del fondo contenzioso già illustrata, può omettersi l'accantonamento su tutte le cause il cui valore della domanda risulti inferiore a €. 5.000,00, dato che una eventuale condanna al pagamento di somme fino a tale ammontare può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettono l'ordinario assolvimento delle funzioni e attività istituzionali;

PRESO ATTO che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri nel modo che segue:
certi, presenza di sentenza di condanna, sebbene non ancora esecutiva;

probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;

remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

ATTESO che in presenza di **eventi certi** (tra cui sentenze di condanna anche se non passate in giudicato e decreti ingiuntivi non opposti) il Comune non può limitarsi ad accantonare le risorse, ma deve provvedere a stanziarle nel bilancio di previsione finanziario, eventualmente spalmandole nel triennio di riferimento a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018;

CONSIDERATO che, in presenza di **evento remoto**, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui verifica è improbabile;

RITENUTO che, in caso di **passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata (escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio) sulla base di coefficienti correlati a una scala di valori della probabilità, stimata tra un minimo e un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie;

CONSIDERATO che, in caso di **passività possibili**, si deve procedere ad accantonamento solo nell'ipotesi di valore della domanda superiore a €. 50.000,00, applicando coefficienti con valori ricompresi tra un minimo e un massimo, a cavallo della fascia di livello "basso" della probabilità, con il minimo del 10%;

CONSTATATO, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccumbenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare da parte dell'Ufficio di Programmazione Economica a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

a) - rischio *PROBABILE* (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

- **alto** (minimo 80%): almeno il 60% del valore della domanda;
- **medio** (minimo 65%): almeno il 40% del valore della domanda;
- **basso** (minimo 51%): almeno il 30 % del valore della domanda;

b) - rischio *POSSIBILE* (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%)
tra il 10% e il 20 % del valore della domanda;

c) - rischio *REMOTO* (possibilità che si verifichi l'evento massimo 10%)
nessun accantonamento;

CONSIDERATO che l'accantonamento all'apposito fondo contenziosi deve essere effettuato, per i contenziosi incoati entro il 31.12.2020, sul risultato di amministrazione al 31.12.2020, mediante apposita evidenza nella parte accantonata del risultato di amministrazione e, per i contenziosi incoati dall' 1.1.2021 negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 ancora in corso di approvazione, ripartendo l'onere in parti eguali su ciascuna delle annualità

dello strumento finanziario, ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;

RITENUTO che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, inerenti il Fondo derivante da rischi da contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nello stesso, stabilendo che si procederà ad accantonare le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore a €. 200.000,00;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità contabile reso dal competente Responsabile della Direzione VIII;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto

PROPONE

Alla Giunta comunale

Per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

- **1) ISTITUIRE** un unico registro del contenzioso ove annotare in via sistematica i contenziosi pendenti, ivi compresi i ricorsi monitori anche se non opposti e che costituisce strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;

- **2) INCARICARE** il Responsabile dell'Avvocatura comunale di procedere alla definizione del registro di cui al suddetto punto **1)** che dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo già incoato o sopravvenuto, le seguenti informazioni:

data inizio del contenzioso, generalità controparte, valore della causa, generalità dell'eventuale legale di fiducia del Comune, stato della controversia, stima del rischio contenzioso;

- **3) APPROVARE** i seguenti *criteri generali* per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:

- ***rischio PROBABILE*** (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

- probabile alto (minimo 80%);
- probabile medio (minimo 65%);
- probabile basso (minimo 51%);

- ***rischio POSSIBILE*** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%);

- ***rischio REMOTO*** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 10%);

- **4) APPROVARE** i seguenti *coefficienti* da applicare, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, che ne darà atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai valori di probabilità/possibilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

rischio PROBABILE

alto : almeno il 51% del valore della domanda;

medio : almeno il 40% del valore della domanda;

basso : almeno il 30 % del valore della domanda;

rischio POSSIBILE

tra il 10% ed il 20 % del valore della domanda;

rischio REMOTO

nessun accantonamento;

- **5) DARE ATTO** che, per i contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00 e, quindi, di basso impatto sull'equilibrio di bilancio, non si procederà a nessun accantonamento al fondo rischi contenzioso;
- **6) STABILIRE** che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente inerenti il Fondo derivate da rischi da contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nello stesso, stabilendo che si procederà ad accantonare le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore ad €. 200.000,00;
- **7) STABILIRE** che, per le controversie con valore indeterminato, convenzionalmente si potrà considerare come valore della causa l'importo di €. 50.000,00, mentre, per le controversie per cui l'Ente ha ritenuto opportuno non costituirsi, valutare la passività ascrivibile alla categoria dell'evento remoto;
- **8) DISPORRE** che, in via di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'Ufficio Legale provveda all'istituzione del registro di cui al punto 1) e provveda ad aggiornare il grado di rischio soccombenza, avviando le interlocuzioni con eventuali professionisti del libero foro, se e in quanto affidatari di difesa legale dell'Ente;
- **9) DISPORRE** che nel disciplinare di incarico con gli Avvocati di fiducia del libero foro deve essere inserita una clausola con la quale il Professionista deve assumere la specifica obbligazione di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico il rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria scienza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione e il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenziosi già in sede di determinazione dell'avanzo presunto;
- **10) TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Responsabile della Direzione VIII - Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e Patrimonio - per gli adempimenti di competenza;
- **11) DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile della Direzione I

Dott.ssa Maria Morici

F.to Maria Morici